



COMUNE DI BISUSCHIO

Provincia di Varese

Via Mazzini n. 14 – 21050 Bisuschio (VA) * Tel.n.

0332470154 – Fax n. 0332850144

Codice fiscale/P. I.V.A. 00269810123 * E-mail:

bisuschio@comune.bisuschio.va.it

**CAPITOLATO RELATIVO ALLA FORNITURA, POSA IN OPERA E GESTIONE IN
CONCESSIONE DI UN EROGATORE DI ACQUA PROVENIENTE
DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE.**

INDICE SISTEMATICO

Articolo 1 Oggetto del capitolato

Articolo 2 Localizzazione dell'erogatore

Articolo 3 Obblighi del concessionario

Articolo 4 Obblighi del concedente

Articolo 5 Modalità di funzionamento dell'erogatore

Articolo 6 Rapporti finanziari

Articolo 7 Durata

Articolo 8 Responsabilità verso terzi e coperture assicurative

Articolo 9 Responsabilità e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

Articolo 10 Obblighi del concessionario in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene

Articolo 11 Aggiudicazione e stipula del contratto

Articolo 12 Spese contrattuali

Articolo 13 Cessione del contratto e subconcessione

Articolo 14 Contenzione

Articolo 15 Penali

Articolo 16 Clausola risolutiva espressa

Articolo 17 Risoluzione del contratto

Allegato A Caratteristiche Tecniche minime

Articolo 1.
Oggetto del capitolato.

1. Il presente capitolato disciplina la fornitura, posa in opera e gestione in regime di concessione di un erogatore di distribuzione pubblica di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale. L'acqua erogata deve essere sia naturale che gassata e in ogni caso deve avere temperatura compresa fra i 3 °C e i 6 °C., per l'acqua refrigerata e fra i 10°C e i 12 °C per quella non refrigerata.
2. L'erogatore deve avere le caratteristiche tecniche minime descritte nell'allegato "A" al presente capitolato.
3. In ogni caso, i materiali e gli apparecchi utilizzati devono essere rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle direttive Europee e leggi italiane ed in particolare: 2004/108/CE "Direttiva di compatibilità elettromagnetica", 2006/95/CE "Direttiva bassa tensione", D.M. 174/04 "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano".
4. Nel presente capitolato e negli atti di gara, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) concedente: il comune di Bisuschio;
 - b) concessionario: il soggetto chiamato a fornire, porre in opere e gestire l'erogatore;
 - c) erogatore: l'impianto fornito, posto in opera e gestito dal concessionario;
 - d) struttura: l'insieme dell'erogatore e degli impianti, condutture, allacciamenti, ecc. posti a suo servizio;
 - e) sito: il luogo ove l'impianto è posizionato e le sue pertinenze;
 - f) card: tessere magnetiche ricaricabili utilizzabili da parte degli utenti per l'acquisto dell'acqua fornita dall'erogatore;
 - g) utenti: i soggetti che utilizzano l'erogatore;
 - h) servizio: l'insieme coordinato delle attività di competenza del concessionario, rivolte alla fruizione da parte degli utenti.

Articolo 2.
Localizzazione dell'erogatore.

1. L'erogatore è installato a cura e spese del concessionario in piazza della Chiesa, via Garibaldi presso il parcheggio di proprietà comunale evidenziato nella planimetria allegato "B" al presente capitolato.

Articolo 3.
Obblighi del concessionario.

1. Il concessionario è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile. In particolare, il concessionario dà corso, a propria esclusiva cura e spese, alle seguenti prestazioni:
 - a) realizzare la struttura, installarla e metterla in esercizio conformemente al progetto presentato in sede di gara entro 30 giorni decorrenti dalla prima scadenza del termine di cui all'articolo 4, comma 2, del presente capitolato;
 - b) mantenere l'erogatore in piena efficienza e conformità alle vigenti normative in materia, provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantire le condizioni igieniche e di sicurezza dell'impianto oltre a mantenere perfetta la qualità dell'acqua erogata;

- c) provvedere alla effettuazione di analisi microbiologiche dell'acqua erogata ogni due mesi nel primo anno di esercizio e ogni 3 mesi negli anni successivi, trasmettendo i relativi referti al concedente e, se richiesto, all'Asl;
 - d) permettere al concedente l'utilizzo di parte della struttura esterna per campagne di diffusione informativa generale e/o istituzionale;
 - e) assumere i costi di gestione inerenti il consumo dell'acqua, dell'energia e di tutti i costi relativi ai macchinari ed apparecchiature inerenti l'erogatore compresi gli allacciamenti alle reti idriche ed elettriche esistenti, installando a tal fine idonei contatori in grado di rilevare i consumi;
 - f) dar corso ad un'azione sinergica con il concedente per la promozione dell'utilizzo dell'erogatore con iniziative di comunicazione promozionale che favoriscano la diffusione dell'utenza e le attività promosse dal concedente (manifestazioni, attività sociali, culturali, sportive, ecc.);
 - g) fornire al concedente entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla data di avvio della concessione una quantità di card pari al numero dei nuclei familiari iscritti all'anagrafe della popolazione residente, contenenti un credito di 1,00 €/ cad. di consumo prepagato da parte dello stesso concessionario;
 - h) intervenire per le riparazioni e messe a norma dell'erogatore entro il termine di 24 ore dalla chiamata ricevuta dal concedente;
 - i) su richiesta del concedente, qualora non trovi applicazione l'articolo 7, comma 4, del presente capitolato, rimuovere la struttura e ripristinare lo stato dei luoghi entro il termine di 30 giorni successivi alla scadenza naturale della concessione, ovvero al momento dell'esercizio del potere di recesso da parte del concedente;
 - j) ottenere il rilascio delle autorizzazioni in materia di somministrazione bevande;
 - k) sostenere il pagamento e dar corso a tutti gli adempimenti relativi a diritti, imposte e tasse correlati alla struttura ed al suo esercizio;
 - l) sostenere il pagamento e dar corso a tutti gli adempimenti relativi al contratto di concessione;
 - m) praticare il prezzo di vendita dell'acqua risultante dalla gara di aggiudicazione della concessione;
 - n) inoltrare richiesta per ottenere tutte le autorizzazioni relative all'effettuazione del servizio, diverse da quella indicate all'articolo 4, comma 2, del presente capitolato, entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
2. Il rischio della gestione grava interamente sul concessionario. Esso non ha pertanto titolo a richiedere al concedente poste compensative che lo remunerino per eventuali minori incassi. Il concessionario è altresì l'unico responsabile per danni arrecati all'impianto e per danni arrecati alle persone, gravando su di esso, nel primo caso l'obbligo di cui alla lettera h) del comma precedente, e nel secondo caso l'obbligo di risarcire il danno causato.

Articolo 4. Obblighi del concedente.

1. Il concedente dà corso, a propria esclusiva cura e spese, alle seguenti obbligazioni:
 - a) rendere disponibile, in regime di diritto di uso e per tutta la durata della concessione, l'area ove realizzare la struttura;
 - b) predisporre i punti di allacciamento all'acquedotto comunale, all'energia elettrica, alla fognatura;
 - c) predisporre la base di appoggio e la rampa di accesso all'erogatore;
 - d) inviare ai nuclei familiari residenti le card indicate all'articolo 3, comma 1, lettera g) del presente capitolato.

- e) restituire agli utenti i crediti residui sussistenti sulle card e non utilizzati, nel caso di rimozione dell'impianto susseguente al recesso di cui all'articolo 7, comma 2, del presente capitolato.
- 2. Il concedente approva il progetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente capitolato e lo dota delle eventuali autorizzazioni di sua competenza entro il termine di giorni 90 decorrenti dall'aggiudicazione.

Articolo 5.
Modalità di funzionamento dell'erogatore.

- 1. Ferme restando le proprietà tecniche dell'erogatore indicate nell'allegato "A" al presente capitolato e nel progetto presentato dal concessionario in sede di gara, esso deve possedere le caratteristiche della facile e immediata accessibilità a tutti i tipi di utenza, anche a quella diversamente abile.
- 2. La fornitura dell'acqua avviene mediante utilizzo all'interno dell'erogatore di una card in possesso degli utenti. L'utente è messo in condizioni di scegliere tra le seguenti tipologie di fornitura:
 - a) acqua naturale;
 - b) acqua resa gassata;in entrambi i casi per quantitativi relativi alla singola erogazione compresi tra la capacità di un bicchiere e la capacità di una dama da 5 litri.

Articolo 6.
Rapporti finanziari.

- 1. Fatto salvo quanto indicato all'articolo 4, tutti gli oneri direttamente o indirettamente riconducibili alla fornitura, alla posa in opera, all'esercizio e alla rimozione dell'erogatore e della struttura sono a carico del concessionario.
- 2. Tutti i proventi derivanti dall'erogazione del servizio spettano al concessionario.
- 3. Il concessionario ha l'obbligo di presentare al concedente antecedentemente all'avvio del servizio un piano di ammortamento dell'investimento che preveda l'intero rientro del capitale investito entro la durata della concessione fissata dall'articolo 7, comma 1. Il piano è soggetto ad approvazione da parte del concedente.
- 4. Il concessionario rimborsa semestralmente al comune i consumi di acqua e energia elettrica rilevati dai contatori indicati all'articolo 3, comma 1, lettera e) del presente capitolato.
- 5. Fatto salvo quanto indicato dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del presente capitolato, la vendita e la distribuzione delle card è effettuata a totale cura e spese del concessionario, il quale può dar corso a vendita diretta, anche on line, avvalersi di esercizi commerciali siti sul territorio del comune o provvedere in qualsiasi altro modo .

Articolo 7.
Durata.

- 1. La concessione ha durata di sei anni, decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto. Ad ogni conseguente effetto, tale durata si intende sufficiente per la completa remunerazione dell'investimento effettuato dal concessionario.
- 2. Il concedente può recedere anticipatamente dalla concessione in caso di sopravvenuto interesse pubblico, dandone avviso al concessionario almeno tre mesi prima la data in cui si intende far valere il recesso.

3. Nel caso previsto dal comma precedente grava sul concessionario l'obbligo indicato all'articolo 3, comma 1, lettera i) del presente capitolato.
4. Entro il termine di 90 giorni antecedenti alla scadenza naturale della concessione, il concedente comunica al concessionario se questi deve rimuovere i beni indicati all'articolo 1, comma 4, lettere c) e d) del presente capitolato e le loro pertinenze necessarie per la prosecuzione del servizio o cederli al gestore subentrante. Nel primo caso trova applicazione l'articolo 3, comma 1, lettera i) del presente capitolato. Nel secondo caso, in forza di quanto disposto dal comma 1, secondo periodo, del presente articolo, tale cessione avviene a titolo gratuito e i beni sono ceduti liberi da pesi e gravami.
5. Fermo restando quanto indicato all'articolo 3, comma 1, lettera i) del presente capitolato, in caso di recesso anticipato da parte del concedente, quest'ultimo corrisponde al concessionario un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, desunto dal piano di ammortamento indicato all'articolo 6, comma 3, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.

Articolo 8

Responsabilità verso terzi e coperture assicurative.

1. Nella conduzione e gestione del servizio, il concessionario deve adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni a terzi, persone o cose.
2. Il concessionario risponde dei danni a dipendenti e a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione e gestione del servizio.
3. A garanzia delle proprie obbligazioni nei confronti di terzi, il concessionario deve essere provvisto per tutta la durata della concessione di polizza assicurativa continuativa Responsabilità Civile verso dipendenti e terzi (R.C.T. e R.C.O.) avente un massimale non inferiore a € 1 000.000,00, per ogni sinistro, con limite non inferiore a:
 - a) € 500.000,00, per ogni persona danneggiata;
 - b) € 100.000,00, per ogni cosa danneggiata.
4. La polizza indicata al comma 3 deve avere durata non inferiore a quella del contratto.
5. Indipendentemente dalla copertura assicurativa di cui al comma 3 e dai massimali garantiti, il concessionario risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne il concedente.
6. Il concessionario è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.

Articolo 9

Responsabilità e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. Il concessionario, nell'esecuzione delle prestazioni è libero di organizzare il proprio personale ed i mezzi necessari secondo criteri e modalità di propria convenienza.
2. Durante l'esecuzione del servizio, si devono mettere in pratica tutti gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e della normale prudenza, atti a prevenire incidenti.
3. Il concessionario si obbliga a ottemperare a tutti gli oneri verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli obblighi relativi e assume ogni responsabilità in caso di danni diretti arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose sia del concedente che di terzi.

Articolo 10

Obblighi del concessionario in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene

1. Il concessionario ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza specifico per l'ambiente di lavoro ove i propri dipendenti operano per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente capitolato. Esso ha l'obbligo di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
2. Il concessionario, in particolare, assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
3. Il personale addetto alla sorveglianza ed alla manutenzione degli impianti osserva la vigente normativa di igiene sul lavoro durante la durata del contratto.
4. Il concessionario deve fornire al personale, oltre tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento dei lavori, anche tutto l'occorrente per rendere il lavoro meno disagiata possibile.
5. Il personale è debitamente istruito sulle norme di sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni.
6. L'ufficio presso cui i partecipanti al procedimento di scelta del contraente possono chiedere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e delle condizioni di lavoro è la Direzione Provinciale del Lavoro.

Articolo 11

Aggiudicazione e stipula del contratto

1. L'aggiudicazione definitiva del servizio ha luogo con le modalità ed alle condizioni indicate agli articoli 11 e 12 del d. lgs 163/06.
2. Il concessionario decade dall'aggiudicazione se, nel corso della durata del servizio, cessa di possedere anche uno dei requisiti indicati dal bando di gara. Esso decade altresì nel caso in cui vengano fornite sul suo conto informazioni in materia di "antimafia" che comportino la risoluzione del contratto.
3. In tutti i casi in cui il concessionario decade dall'aggiudicazione, è incamerata la cauzione provvisoria. Nel caso in cui sia stata già prestata la cauzione definitiva, il concedente incamera quest'ultima. In ogni caso grava sul concessionario l'onere di risarcire il maggior danno provocato al concedente a causa della decadenza dall'aggiudicazione.

Articolo 12

Spese contrattuali

1. Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti all'aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto e successive ad essa (bolli, registrazioni, diritti, assicurazioni sociali, infortuni, etc.), nessuna esclusa ed eccettuata, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Articolo 13

Cessione del contratto e subconcessione

1. Il concessionario non può a qualsiasi titolo cedere ad altro soggetto in tutto o in parte il contratto oggetto del presente capitolato.

2. Nel caso di contravvenzione al divieto di cui al primo comma, la cessione si intende nulla e di nessun effetto nei confronti del concedente, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente causato a quest'ultima.
3. Non è ammessa la subconcessione.

Articolo 14 **Contenzioso**

1. Al concessionario spetta la legittimazione passiva in relazione a tutto il contenzioso relativo ai rapporti con gli utenti. Gli è comunque fatto obbligo di informare tempestivamente il concedente, concordando con lo stesso le strategie difensive da assumere.

Articolo 15 **Penali**

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto, qualsiasi inadempimento contrattuale da parte del concessionario comporta l'applicazione di una penale nella misura indicata nei commi seguenti.
2. Il concedente applica le penali comminando sanzioni di importi rispettivamente di seguito indicati per ciascuna fattispecie:
 - a) infruttuosa decorrenza del termine indicato all'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente capitolato: €50,00. per ogni giorno di ritardo;
 - b) infruttuosa decorrenza del termine indicato all'articolo 3, comma 1, lettera g) del presente capitolato: €10,00 per ogni giorno di ritardo;
 - c) infruttuosa decorrenza del termine indicato all'articolo 3, comma 1, lettera h) del presente capitolato: €25,00 per ogni giorno di ritardo;
 - d) infruttuosa decorrenza del termine indicato all'articolo 3, comma 1, lettera i) del presente capitolato: €50,00 per ogni giorno di ritardo
 - e) inadempimenti diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: da €10,00 a €100,00 per evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento.
3. In caso di identici comportamenti reiterati nel corso della durata del servizio, gli importi delle penali di cui al comma precedente sono progressivamente incrementati del 25 % per ogni successivo comportamento reiterato, utilizzando come base di calcolo l'importo della penale rispettivamente indicata al comma precedente.
4. Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte del concedente al concessionario che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte del concedente, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.
5. Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dal concessionario, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, il concedente applica la penale rapportandone l'importo alla gravità dell'inadempimento.
6. L'importo della penale è versato dal concessionario al concedente entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. Decorso tale termine, il concedente attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora.
7. In tutti i casi in cui il concessionario non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, il concedente dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui

l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando al concessionario i relativi costi sostenuti. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma 6.

8. L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi, equivalgono alla manifesta incapacità del concessionario a svolgere il servizio e pertanto comportano la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato al concedente.

Articolo 16

Clausola risolutiva espressa

1. Il concedente può procedere alla risoluzione del contratto *ex* articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
 - a) interruzione del servizio per non meno di 10 giorni consecutivi, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte del concessionario;
 - b) frode;
 - c) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale indicate nel piano di sicurezza di cui all'articolo 12 del presente capitolato;
 - d) qualora il concessionario accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari a dodici mesi continuativi;
 - e) in caso di subconcessione di fatto;
 - f) cessione anche parziale del contratto;
 - g) in caso il concessionario incorra in fallimento o procedura concorsuale.
2. Quando si verificano uno o più inadempimenti ai predetti obblighi contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., il concedente può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.
3. In caso di risoluzione del contratto, il concessionario risarcisce il danno subito. E' fatto salvo il diritto da parte dello stesso al risarcimento del maggior danno subito dal concedente. Tra i danni ulteriori si considerano anche quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario.

Articolo 17

Risoluzione del contratto

1. Salvo il caso di risoluzione di diritto del contratto di cui all'articolo 16, il concedente può ricorrere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento degli obblighi contrattuali del concessionario indicati nel presente capitolato.
2. L'inadempimento è contestato mediante intimazione scritta ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata a.r., con l'avvertimento che in mancanza il contratto si intenderà risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., salvo che siano date da parte del concessionario giustificazioni ritenute valide dal concedente.
3. Rimane salvo il diritto del concedente di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.
4. In caso di risoluzione contrattuale in danno, il concedente ha la facoltà di prelevare tutta la documentazione tecnica ed ogni altra pertinenza detenuta dal concessionario, per l'uso proprio, illimitato nel tempo, senza null'altro dovere.

Allegato A

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

capacità produttiva oraria tra 100 e 200 l

sezione di filtrazione micrometrica

sezione di riduzione della pressione dell'acqua

sezione di misurazione della quantità d'acqua prelevata dalla rete e di quella erogata
eventuali stadi con filtro composito

eventuali sezioni di disinfezione (lampade UV, micro filtrazione assoluta, ultrafiltrazione, ecc)

sezione di gasatura con gruppi di carbonatazione che consentano di aggiungere in modo regolato anidride carbonica alimentare all'acqua

sezione di refrigerazione

eventuale sezione finale di disinfezione con raggi UV

sistema di erogazione ad incasso o non ad incasso ma con carter di protezione

erogazione attivata a mezzo pulsanti (antivandalico) o con sensori elettronici

sistema di controllo automatico del funzionamento, di segnalazione delle esigenze manutentive e di programmazione della frequenza e durata delle fasi di disinfezione e risciacquo